

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE**Documento di orientamento sugli esemplari lavorati ai sensi della normativa dell'Unione sul commercio delle specie selvatiche**

(2017/C 154/07)

Il presente documento è inteso ad aiutare gli Stati membri dell'Unione e i portatori d'interesse a stabilire se un articolo può essere considerato «un esemplar[e] lavorat[o] acquisit[o] da oltre 50 anni» («esemplare lavorato»), ai sensi della normativa dell'Unione sul commercio delle specie selvatiche, e a determinare quindi i casi in cui chiedere la deroga generale al certificato per gli scambi intra-UE relativamente agli esemplari delle specie elencate nell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio ⁽¹⁾.

Gli orientamenti forniti nel presente documento possono applicarsi anche all'introduzione nell'Unione o alla (ri)esportazione dall'Unione degli esemplari lavorati che figurano negli allegati del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, per i quali vigono condizioni di rilascio delle licenze/dei certificati meno restrittive rispetto a quelle vigenti per altri esemplari delle stesse specie ⁽²⁾.

Dato che la definizione di «esemplari lavorati» può denotare articoli di svariata natura, con il presente documento s'intende unicamente fornire orientamenti utili a individuare gli esemplari lavorati che vi corrispondono. In caso di dubbi riguardo al fatto che un esemplare possa rientrare nella definizione di esemplare lavorato, occorre presentare all'organo di gestione della convenzione CITES una domanda di certificato per uso commerciale intra UE.

Il presente documento di orientamento è stato redatto dalla Commissione e approvato all'unanimità dal gruppo di esperti degli organi di gestione competenti della convenzione CITES.

Il presente documento rispecchia l'interpretazione del regolamento (CE) n. 338/97 secondo la Commissione e indica le misure da essa ritenute costituire la migliore prassi. È inteso come strumento d'ausilio per le autorità nazionali, i cittadini e le imprese che devono applicare la normativa dell'Unione sul commercio delle specie selvatiche. Solo la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a fornire un'interpretazione vincolante del diritto dell'Unione.

È possibile che alcuni Stati membri dell'Unione e paesi terzi applichino controlli nazionali più rigorosi sugli articoli che possono essere utilizzati o meno a fini commerciali. Occorre pertanto verificare le norme vigenti nel paese di destinazione prima di trasportarvi un esemplare lavorato.

1. Introduzione

1.1. La definizione di «esemplare lavorato» figura all'articolo 2, lettera w), del regolamento (CE) n. 338/97, secondo cui s'intende per

«“esemplari lavorati acquisiti da oltre cinquant'anni”, [gli] esemplari che hanno subito una significativa alterazione rispetto al loro naturale stato grezzo per uso nella gioielleria, ornamentale, artistico, pratico o nel settore degli strumenti musicali, più di cinquant'anni prima dell'entrata in vigore del presente regolamento ⁽³⁾ e che sono stati acquisiti in tali condizioni a giudizio dell'organo di gestione dello Stato membro interessato. Tali esemplari sono considerati come lavorati soltanto se riconducibili univocamente a una delle categorie sopramenzionate e se non richiedano ulteriori interventi di taglio, lavorazione o manifattura per servire ai relativi scopi».

Gli esemplari che possiedono i requisiti degli esemplari lavorati sono comunemente denominati «oggetti di antiquariato».

Il presente documento vale per tutti i casi in cui si applica la definizione di esemplari lavorati ai sensi della normativa dell'Unione sul commercio delle specie selvatiche, nella fattispecie:

- articolo 4 del regolamento (CE) n. 338/97 relativo all'introduzione nella Comunità;
- articolo 5 del regolamento (CE) n. 338/97 relativo all'esportazione e riesportazione dalla Comunità;
- articolo 8 del regolamento (CE) n. 338/97 contenente le disposizioni relative al controllo delle attività commerciali all'interno dell'UE;

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1) e relativi regolamenti d'esecuzione.

⁽²⁾ Cfr. articolo 4, paragrafo 5, lettera b), e articolo 5, paragrafo 6, punto i), del regolamento (CE) n. 338/97.

⁽³⁾ Per «cinquant'anni prima dell'entrata in vigore del presente regolamento» s'intende prima del 3 marzo 1947.

— articolo 62, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione ⁽¹⁾, relativo alle esenzioni generali dall'applicazione dell'articolo 8, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 338/97.

- 1.2. In base alla definizione di «esemplare lavorato», l'organo di gestione dello Stato membro interessato deve avere accertato che l'esemplare sia stato acquisito in condizioni che rispondono alla definizione stessa.

La definizione racchiude i seguenti criteri, rispetto a ciascuno dei quali l'articolo va valutato:

- l'articolo è stato fabbricato/lavorato prima del 3 marzo 1947;
- l'articolo ha subito una significativa alterazione rispetto al suo stato naturale;
- l'articolo rientra chiaramente in una delle categorie (gioielleria, uso ornamentale, artistico, pratico o strumenti musicali) e non richiede ulteriori interventi di taglio, lavorazione o manifattura per servire al relativo scopo;
- l'organo di gestione dello Stato membro interessato ha accertato che l'articolo è stato acquisito in tali condizioni.

Ai suddetti criteri il presente documento di orientamento associa le seguenti azioni:

- a) stabilire se un esemplare lavorato è stato fabbricato/lavorato prima del 3 marzo 1947;
- b) stabilire se un esemplare ha subito una significativa alterazione rispetto al suo naturale stato grezzo per uso nella gioielleria, ornamentale, artistico, pratico o nel settore degli strumenti musicali e se non richiede ulteriori interventi di taglio, lavorazione o manifattura per servire al relativo scopo;
- c) stabilire se il grado di restauro è accettabile affinché l'esemplare continui a «non richied[ere] ulteriori interventi di taglio, lavorazione o manifattura per servire a[ll] relativ[o] scop[o]»;
- d) stabilire se l'organo di gestione dello Stato membro interessato ha accertato che l'articolo è stato acquisito in condizioni che rispondono alla definizione di «esemplare lavorato».

2. **Stabilire se l'esemplare lavorato è stato fabbricato/lavorato prima del 3 marzo 1947**

- 2.1. L'esemplare deve essere stato fabbricato/lavorato più di 50 anni prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 338/97, vale a dire prima del 3 marzo 1947.
- 2.2. Gli esemplari che sono stati rilavorati prima del 3 marzo 1947 possono essere considerati esemplari lavorati ai fini della deroga purché soddisfino le altre condizioni della definizione.
- 2.3. L'esemplare che è stato lavorato o rilavorato dopo il 1947 non soddisfa la definizione anche se databile anteriormente al 3 marzo 1947. Ad esempio, una palla da biliardo in avorio che è stata trasformata nel pomello di un bastone da passeggio non otterrebbe la deroga se la trasformazione fosse stata eseguita negli anni 60 anche se l'avorio risalisse a prima del 1947. Altro esempio: legno databile anteriormente al 1947, ma l'esemplare lavorato dopo il 3 marzo 1947.
- 2.4. La persona che ha acquisito l'esemplare prima del 3 marzo 1947 non deve necessariamente essere il proprietario attuale.

3. **Stabilire se l'esemplare ha «subito una significativa alterazione rispetto al [suo] naturale stato grezzo per uso nella gioielleria, ornamentale, artistico, pratico o nel settore degli strumenti musicali»**

- 3.1. Il fine dell'alterazione dell'esemplare deve essere chiaramente per uso nella gioielleria, ornamentale, artistico, pratico o nel settore degli strumenti musicali. Inoltre, l'esemplare non deve richiedere ulteriori interventi di taglio, lavorazione o manifattura per servire al relativo scopo.
- 3.2. Queste condizioni possono essere valutate unicamente caso per caso (cfr. punto 4).
- 3.3. Per essere considerate esemplari lavorati, le parti di un animale (come denti, zanne, corni, palchi, pelle, ossa o gusci) devono avere subito un'alterazione significativa rispetto al loro naturale stato grezzo, ad esempio mediante interventi di taglio, lavorazione o manifattura che hanno conferito loro altra forma.
- 3.4. La lucidatura di un esemplare o il suo fissaggio su un altro materiale (ad esempio il montaggio su un supporto) non ne fanno un esemplare lavorato.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 166 del 19.6.2006, pag. 1).

- 3.5. Qualsiasi alterazione apportata all'esemplare deve essere irreversibile. Deve inoltre essere evidente l'assenza di interesse o proposito a usare l'esemplare per altri fini.
- 3.6. Per quanto concerne l'avorio di elefante, ciò significa che le zanne grezze o loro pezzi (lucidati o meno, ma non tagliati o incisi), attaccati o meno al cranio, non hanno i requisiti per essere considerati esemplari lavorati ⁽¹⁾. Per poter essere considerata «esemplare lavorato», una zanna o parte di essa deve aver subito interventi significativi di taglio o incisione su almeno il 90 % della superficie. L'intaglio, l'incisione o la scalfitura superficiali, che lasciano la zanna sostanzialmente al naturale stato grezzo, non sono considerati interventi di lavorazione.
- 3.7. Per quanto concerne il corno di rinoceronte o parte di esso, l'intaglio, l'incisione o la scalfitura superficiali, che lasciano sostanzialmente invariato il naturale stato grezzo del corno, non sono considerati interventi di lavorazione.
- 3.8. Gli esemplari di corno di rinoceronte, quali corni interi o parti di essi, in cui sono stati inseriti orologi, calamai, barometri o altri oggetti senza alterare sostanzialmente il corno e/o il cui insufficiente valore artistico può essere dimostrato da esperti indipendenti in conformità del punto 5.6 non sono considerati esemplari lavorati. Per questo tipo di esemplari occorre tener conto anche del documento di orientamento dell'Unione sull'esportazione, la riesportazione, l'importazione e il commercio all'interno dell'Unione di corni di rinoceronte ⁽²⁾.
- 3.9. I crani, gli scheletri (totalmente o parzialmente articolati) o le singole ossa che sono stati puliti, imbiancati, lucidati, montati o altrimenti preparati non sono considerati esemplari lavorati. I crani e gli scheletri che sono stati montati (anche con i corni attaccati al cranio) su una targa o una base di legno, ad esempio, non sono considerati esemplari lavorati.
- 3.10. In genere, gli animali imbalsamati (sottoposti a tassidermia), come gli uccelli imbalsamati e montati su supporti, non soddisfano la condizione di aver «subito una significativa alterazione rispetto al loro naturale stato grezzo», racchiusa nella definizione di «esemplari lavorati» (cfr. Corte di giustizia dell'Unione europea, causa C-154-2).
- 3.11. L'appendice I del presente documento contiene alcuni esempi illustrativi di esemplari che, sebbene acquisiti allo stato di articoli finiti prima del 3 marzo 1947, non sarebbero considerati esemplari lavorati in quanto non sono stati sufficientemente alterati.
- 3.12. L'appendice II del presente documento contiene alcuni esempi illustrativi di esemplari acquisiti allo stato di articoli finiti prima del 3 marzo 1947 che sarebbero considerati esemplari lavorati in quanto sono stati sufficientemente alterati.
4. **Stabilire se il grado di «restauro» e «rilavorazione» è accettabile affinché l'esemplare continui a «non richied[ere] ulteriori interventi di taglio, lavorazione o manifattura per servire al relativo scopo»**
- 4.1. In genere gli esemplari lavorati non possono essere rilavorati e devono conservare lo stato «lavorato» originario dopo il 3 marzo 1947, a prescindere dall'età del materiale interessato ⁽³⁾.
- 4.2. Poiché non è realistico aspettarsi che un articolo attraversi vari secoli conservandosi allo stato originario, sono ammesse le attività commerciali legittime svolte nell'ambito del restauro degli oggetti d'antiquariato. Il restauro non modifica lo scopo dell'esemplare previsto in origine.
- 4.3. Un articolo rilavorato utilizzando materiale che figura nelle appendici della CITES e acquisito dopo il 3 marzo 1947 non è più considerato esemplare lavorato: ad esempio, la trasformazione di esemplari di *Dalbergia nigra* (Palissandro brasiliano), come assi o pannelli, in casse di chitarre nuove non è considerata restauro. È altrettanto escluso dal campo della definizione l'uso di due articoli danneggiati per farne uno integro, come nel caso di una scatola da tè costruita utilizzando gli elementi intatti di due scatole da tè danneggiate.

⁽¹⁾ 10ª Conferenza delle parti della CITES, risoluzione n. 10 (riveduta nella 17ª Conferenza delle parti) [Resolution Conf. 10.10 (Rev. CoP17)]: a) con il termine «avorio grezzo» s'intendono le zanne intere di elefante, lucidate o non lucidate, in qualsiasi forma esse si presentino, e le parti ricavate da esse, lucidate o non lucidate, in qualsiasi forma diversa da quella originale, ad eccezione dell'«avorio lavorato»; e b) il termine «avorio lavorato» si riferisce all'avorio che è stato tagliato, modellato o trasformato, completamente o parzialmente, ma non include le zanne intere, in qualsiasi forma esse si presentino, salvo nel caso in cui l'intera superficie abbia subito interventi di taglio.

⁽²⁾ Comunicazione della Commissione – Documento di orientamento: Esportazione, riesportazione, importazione e commercio all'interno dell'Unione di corni di rinoceronte (GU C 15 del 16.1.2016, pag. 2).

⁽³⁾ Cfr. punti 2.2 e 3.1. del presente documento.

- 4.4. Un articolo riparato utilizzando materiali che non figurano nelle appendici della CITES può invece essere considerato esemplare lavorato: ad esempio, una scatola da tè antica fatta con il guscio di testuggini che figurano nelle appendici della CITES e a cui sono sostituite le cerniere di ottone corrisponde alla definizione, purché soddisfatti anche gli altri requisiti.
- 4.5. Molti articoli sono restaurati prelevando materiale da esemplari irrimediabilmente danneggiati allo scopo di restaurarne o ripararne uno in buone condizioni. Affinché un articolo restaurato continui a essere considerato esemplare lavorato, il materiale che figura nelle appendici CITES utilizzato a fini di restauro deve essere anteriore all'iscrizione della specie nelle appendici della convenzione: ad esempio, l'applicazione in un mobile intarsiato d'avorio danneggiato, a fini di riparazione, di inserti d'avorio supplementari risalenti a prima dell'iscrizione della specie nelle appendici della CITES (ossia pre-convenzione) può essere considerata restauro e l'articolo può continuare a essere considerato esemplare lavorato, purché soddisfatti anche gli altri requisiti. Può essere considerato parimenti restauro e non rilavorazione l'uso di guscio di testuggine pre-convenzione prelevato da una scatola da tè per restaurarne un'altra.
5. **Stabilire se l'organo di gestione dello Stato membro interessato ha accertato che l'articolo è stato acquisito in condizioni che rispondono alla definizione di «esemplare lavorato»**
 - 5.1. Spetta al proprietario o al venditore dimostrare che l'articolo corrisponde alla definizione di esemplare lavorato.
 - 5.2. Al ricevimento della domanda, gli organi di gestione determinano se l'articolo soddisfa le condizioni per essere considerato esemplare lavorato basandosi sulla normativa dell'Unione in materia di commercio delle specie selvatiche, sul presente documento di orientamento, su altri eventuali documenti d'orientamento specifici sulla specie e sui casi precedenti.
 - 5.3. Fatta eccezione per i casi di cui al punto 5.6, l'organo di gestione potrebbe consentire che la verifica dell'età dell'esemplare lavorato e della categoria in cui esso rientra (gioielleria, uso ornamentale, uso artistico) sia effettuata da una persona con competenza nel settore. Può trattarsi di uno specialista di antichità, un curatore museale ecc., riconosciuto dalla pertinente associazione di categoria, da un organo rappresentativo o da organizzazione analoga; se dotata della competenza necessaria, può trattarsi della persona coinvolta nell'uso commerciale dell'esemplare in causa.
 - 5.4. Alcuni Stati membri possono avere selezionato una rosa di professionisti cui ricorrere per stabilire l'età degli esemplari o la categoria in cui essi rientrano (gioielleria, uso ornamentale, uso artistico), pertanto i richiedenti dovrebbero consultare i rispettivi organi di gestione.
 - 5.5. L'organo di gestione CITES può anche ammettere come prova dell'età documenti comprovanti la provenienza dell'esemplare forniti dai proprietari, nella fattispecie fatture o atti di vendita originali datati, o articoli di giornale datati contenenti fotografie o descrizioni dettagliate dell'esemplare.
 - 5.6. Tuttavia, l'organo di gestione che ha dubbi circa l'età dell'esemplare o la categoria in cui esso rientra (gioielleria, uso ornamentale, uso artistico), in particolare quando sono in causa animali di specie ad alto rischio, quali elefanti, rinoceronti e tigri, e/o nei casi in cui sospetti una violazione intenzionale delle norme, può decidere che la verifica indipendente deve essere eseguita da un esperto che non è coinvolto nell'uso commerciale dell'esemplare; non può trattarsi, ad esempio, dell'acquirente, del venditore o altro intermediario, come una casa d'aste, coinvolto nella vendita dell'esemplare.
 - 5.7. La verifica indipendente dell'età dell'esemplare può anche includere l'uso di ogni mezzo scientifico disponibile (ad esempio, la datazione al carbonio 14). Quando si chiede una verifica indipendente va tuttavia tenuto presente che, anche ricorrendo a metodi di questo tipo, non sempre si ottiene una datazione precisa e può essere necessario prelevare campioni voluminosi, rischiando di danneggiare l'esemplare e pregiudicandone il valore artistico e monetario.
 - 5.8. Gli animali imbalsamati, in particolare gli uccelli rapaci, sono difficili da datare e può essere arduo dimostrare che l'esemplare era allo stato di articolo finito prima del 3 marzo 1947. Il processo di verifica può inoltre essere ostacolato dall'eventuale restauro degli animali imbalsamati. Per attribuire a un animale imbalsamato restaurato lo status di esemplare lavorato occorre fornire all'organo di gestione prove sufficienti comprovanti che tale era lo status originario dell'esemplare all'acquisizione.
 - 5.9. L'organo di gestione può esigere o introdurre misure supplementari ai fini della valutazione, pertanto è importante che all'atto di presentazione della domanda il richiedente controlli di aver fornito tutte le informazioni necessarie.

Appendice I

ESEMPI DI ARTICOLI NON CONSIDERATI «ESEMPLARI LAVORATI»

Le zanne o le parti di zanne non intagliate, nonostante siano parte integrante di un oggetto d'antiquariato, non sono considerate lavorate. Esistono anche articoli di questo tipo fabbricati con corni di rinoceronte, zanne di narvalo e artigli di tigre.



La zanna intagliata di elefante che non ha subito interventi significativi di taglio o incisione su almeno il 90 % della superficie non è considerata lavorata.



Si trovano spesso in commercio gusci interi di tartaruga marina, che però non sono considerati lavorati a meno che l'animale imbalsamato vi sia ancora attaccato. Né la laccatura e/o lucidatura del guscio, né l'aggiunta di supporti per affissione alle pareti fa di questi articoli esemplari lavorati.



Il rostro del pesce spada non è considerato esemplare lavorato.



Le zanne di narvalo e i denti interi di cetaceo non sono considerati esemplari lavorati. Si vedano, tuttavia, i lavori d'intaglio nella sezione «Uso artistico».



Il corno di rinoceronte e il corno e/o il cranio di altre specie iscritte nell'allegato A montati su targa di legno non sono considerati lavorati. Occorre prestare particolare attenzione agli esemplari di corno di rinoceronte spesso oggetto di compravendita (per lo più a peso) a prezzi esorbitanti nel mercato illegale che alimenta la medicina tradizionale. Non sono considerati lavorati neppure gli esemplari di corno di rinoceronte non sufficientemente alterati rispetto al loro naturale stato grezzo dall'inserimento di oggetti quali orologi, calamai, barometri o altro.



Artigli di tigre montati su braccialetto d'argento. Poiché gli artigli di tigre non sono lavorati, ossia non hanno subito alterazioni rispetto al loro stato naturale, l'articolo non è considerato esemplare lavorato.

Appendice II

ESEMPI DI ARTICOLI CONSIDERATI «ESEMPLARI LAVORATI»

Sezione 1 Gioielleria e ornamenti

Sezione 2 Uso artistico

Sezione 3 Uso pratico

Sezione 4 Strumenti musicali

Sezione 1 — Gioielleria e uso ornamentale



Braccialetti da polso di avorio intagliato risalenti a prima di marzo 1947. Si osserva tuttavia sul mercato la diffusione di braccialetti moderni spacciati per oggetti d'antiquariato, per cui occorre cautela nella compravendita di questi articoli. Poiché non è possibile stabilire la data della lavorazione, la datazione di questi esemplari deve basarsi su prove documentali.



Perle d'avorio intagliate: vale quanto detto sopra.

Sezione 2 — Uso artistico



Tazza di corno di rinoceronte intagliato. Datazione normalmente a cura di specialisti del settore antiquario. La maggior parte degli esemplari scambiati tra soggetti di nota affidabilità risalgono probabilmente al XVIII secolo o a epoche anteriori.



Una zanna di elefante intagliata su almeno il 90 % della superficie potrebbe essere considerata esemplare lavorato.



Statuetta di avorio intagliato



Cucchiaio da cerimonia in corno di rinoceronte



Esemplari imbalsamati (sul restauro, cfr. punto 5.8)



Dente di balena intagliato (la superficie dell'esemplare reca immagini e/o scritte incise ed evidenziate con pigmento).

Sezione 3 — Uso pratico



Borsette, scarpe, portafogli, cinturini ecc. Di solito fabbricati con pelle di cocodrillo o serpente.



Scarpa da donna in pelle di alligatore. Articolo molto diffuso di cui esistono ancora molti esemplari risalenti intorno agli anni 30 e la cui vendita, tradizionalmente in negozi specializzati, avviene ora sempre più via Internet.



Capo d'abbigliamento. Essendo molto difficile determinare l'età di un capo d'abbigliamento, se la data non figura nell'etichetta o non può essere ricavata dai registri del fabbricante può essere utile consultare esperti di moda.



Scatola da tè, il cui esterno è spesso fabbricato con guscio di tartaruga marina o può essere costituito da intarsi di palissandro brasiliano o avorio.



Mobile, in palissandro o con intarsi d'avorio



Palle da biliardo in avorio. Questi articoli, rilavorati, si trovano spesso in commercio sotto forma di manici di ombrelli o pomelli di bastoni da passeggio. Se rilavorati dopo il 3 marzo 1947 non corrispondono più alla definizione di «esemplari lavorati».



Bastoni da passeggio da uomo con pomello in avorio per lo più fabbricati nel XVIII e XIX secolo. Questi articoli vanno tuttavia trattati con circospezione, perché in molti casi sono ottenuti rilavorando altri esemplari in avorio e sono pertanto di moderna fabbricazione.



Portaombrelli ricavato da piede di elefante imbalsamato e rivestito con altro materiale per costituire l'esemplare lavorato.



Tappeto di pelle di tigre, purché conciata. Se la pelle non è conciata il tappeto potrebbe comunque essere considerato lavorato quando la testa imbalsamata dell'animale originale è connessa naturalmente con la pelle. La presenza di artigli e denti non incide sulla conformità alla definizione di tappeti, teste imbalsamate o esemplari interi.



Le scatole da tè in guscio di tartaruga con teste e zampe in legno e l'interno modificato potrebbero essere considerate esemplari lavorati.

Sezione 4 — Strumenti musicali



Cornamuse, spesso ornate con ghiere d'avorio. Elementi in avorio possono essere presenti anche su altri strumenti a fiato in legno (ad esempio, i clarinetti).



Pianoforti antichi, quasi sempre con tasti d'avorio ma anche con intarsi d'avorio o palissandro. Nota bene: nel settore del restauro dell'antiquariato spesso si prelevano tasti d'avorio di sostituzione da pianoforti considerati invendibili.



È frequente trovare negli strumenti a corda, come le chitarre, intarsi d'avorio sul ponte, sulla tastiera e sulle chiavette (gli elementi che tengono in tensione le corde). La cassa di questi strumenti (fronte o retro) può essere in palissandro brasiliano.